

MODULO B

Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell'elenco soci

AVVERTENZE GENERALI

Soggetti utilizzatori del modulo

- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società in accomandita per azioni
- Società cooperative
- Società consortili per azioni o a responsabilità limitata
- Società estera avente sede secondaria in Italia
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Consorzio con attività esterna
- Gruppo europeo di interesse economico
- Enti autonomi trasformati in fondazioni di diritto privato di cui al D. Lgs. 367/96
- Associazioni iscritte nel Registro delle Imprese

Finalità del modulo

- a) Il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle s.r.l., s.p.a. s.a.p.a. e società cooperative; il bilancio consolidato delle s.n.c. e delle s.a.s. (di cui all'art. 111-*duodecies* d. att. D.Lgs 6/03); il bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia; il bilancio di esercizio e le situazioni patrimoniali dei consorzi; lo stato patrimoniale e il conto economico dei GEIE; il bilancio degli enti autonomi, le istituzioni concertistiche, gli enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza trasformati in fondazioni di diritto privato.
- b) Il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'elenco variato dei soci e dei titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni e sulle quote sociali, allegando l'Intercalare S;
- c) La conferma dell'elenco dei soci rispetto a quello già depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Casi particolari

- a) Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dal nuovo art. 2490 c.c.. Sono inoltre tenute alla comunicazione dell'elenco dei soci;
- b) Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio (salvo diversa indicazione del Conservatore o del Giudice del Registro);
- c) Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio. Alcuni uffici del registro delle imprese accettano il bilancio delle società estinte per fusione o per scissione (redatto dalla società beneficiaria) qualora la fusione o la scissione abbia effetti successivi alla chiusura dell'esercizio (in presenza di tale caso si invita a contattare l'ufficio competente);
- d) Alcuni uffici del registro delle imprese accettano il deposito della situazione patrimoniale dei Consorzi costituiti ai sensi del T.U. 267/2000 e il bilancio delle Aziende Speciali costituite ai sensi del T.U. 267/2000 (in presenza di tale caso si invita a contattare l'ufficio competente);
- e) Alcuni uffici del registro delle imprese accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro (in presenza di tale caso si invita a contattare l'ufficio competente). In ogni caso il deposito del bilancio non approvato non va effettuato con il modulo B.
- f) Il deposito di un bilancio a rettifica implica che venga presentato nuovamente il bilancio, completo di tutta la documentazione presentata precedentemente, con l'indicazione nel quadro note che trattasi di deposito a rettifica nonché del numero di protocollo assegnato al primo deposito.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

E' quello della sede legale della società o del consorzio o quello dove è ubicata la sede secondaria, nel caso di società estera.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

L'obbligo ricade sugli amministratori di società o sui legali rappresentanti degli enti.

Formula di deposito

Nello spazio destinato alla Camera di Commercio deve essere indicata la sigla della provincia dell'ufficio competente alla ricezione del modulo.

Deve essere inoltre indicato il numero Rea dell'impresa nonché la forma giuridica dell'impresa stessa.

Sezione riservata al deposito del bilancio

Deve essere indicato il tipo di bilancio da depositarsi e la data di chiusura dello stesso; si segnala, tra gli altri, il deposito del bilancio consolidato *ex art. 42 D.Lgs. 127/91*, il bilancio consolidato della società controllante *ex art. 27, commi 3 e 5 D.Lgs. 127/91* e il bilancio consolidato delle società di persone *ex art. 111-duodecies d. att. D.Lgs. 6/03*.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti; i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni; i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni (*art. 223-undecies d. att. D.Lgs. 6/03*).

I bilanci delle società cooperative relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti; i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni; i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni (*art. 223-octiesdecies d. att. D.Lgs. 6/03*).

Il bilancio deve essere depositato entro trenta giorni dalla sua approvazione corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, ove previsto dalla legge, dalla relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, ove previsto dalla legge ed ove non coincidente con il collegio sindacale, nonché dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza (*art. 2435 c.c.*).

Per le società quotate in borsa va depositata anche la relazione di certificazione del bilancio.

La relazione sulla gestione non è necessaria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'*art. 2435-bis c.c.*

La situazione patrimoniale relativa ai consorzi va depositata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 13 c. 35 della Legge 326/03 gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 127/91 in presenza dei presupposti ivi previsti (art. 111-*duodecies* d. att. D.Lgs. 6/03).

Le società estere aventi sede secondaria in Italia non depositano il bilancio della sede secondaria, bensì quello della società straniera.

Lo stato patrimoniale e il conto economico dei GEIE devono essere depositati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nel riquadro "allegati" devono essere indicati gli atti previsti dalla legge per le specifiche tipologie di deposito comprensivi della relativa data.

Qualora debbano essere depositati allegati diversi dal verbale di approvazione, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione di certificazione del bilancio deve essere indicata la descrizione del documento da allegarsi (es. relazione sulla gestione al consolidato, relazione del revisore contabile).

Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (di cui all'art. 2447-*bis* c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell'esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c..

Le società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento (di cui al nuovo art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercitano su di esse l'attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell'esercizio.

Sezione riservata al deposito per l'iscrizione dell'elenco dei soci

Nel caso in cui l'elenco soci non sia variato rispetto a quello già depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio di esercizio precedente non è necessario presentare alcun modulo, compilando il riquadro relativo alla conferma dell'elenco soci.

Qualora si fossero verificate variazioni nella compagine sociale rispetto all'elenco soci già depositato e riferito alla data di approvazione dell'esercizio precedente è necessario allegare l'Intercalare S completo dei soci e degli altri titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni o quote sociali indicando la data di approvazione del bilancio.

Per tutte le società di capitali l'elenco va completato con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 13 c. 34 della Legge 326/03 le modifiche dei consorziati devono essere iscritte nel registro delle imprese soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Non deve quindi essere depositata la conferma dell'elenco dei consorziati rispetto a quello già depositato.

Dal deposito dell'elenco soci sono escluse le società quotate in mercati regolamentati, le cooperative, i GEIE, le società straniere aventi sedi secondarie in Italia e le società di persone.

FIRMA

Il modulo va sottoscritto a cura di un amministratore o di un liquidatore (v. anche punto 2 delle istruzioni generali).